



**Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di Lecce**
(Nominato con Deliberazione C.C. n. 137 del 12/11/2018)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2020 – 2022

COMUNE DI LECCE

Provincia di Lecce

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 112/2020

Oggetto: **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022 E PIANO ANNUALE 2020.**

L'anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 9,15 presso lo studio del Presidente in Presicce-Acquarica (località Presicce), si è riunito, a seguito di convocazione urgente, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lecce, nominato con Deliberazione C.C. n. 137 del 12/11/2018, immediatamente esecutiva, così composto:

Dott.	Maurizio Stefanelli	Presidente
Dott.	Maurizio Mazzeo	Componente
Rag.	Cesare Cozzolino	Componente - assente giustificato

per esprimere parere sulla Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 29/07/2010 avente ad oggetto: *"Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022"*.

il Collegio dei Revisori

premessi che

- con mail del 30/07/2020 è pervenuta la Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 29/07/2010 avente ad oggetto: *"Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022"*;

Visti:

- [l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001](#) che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[articolo 39 della L. n. 449/1997](#) e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- [l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006](#), che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;
- [l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006](#) che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'[art. 76, comma 4 del D.L.112/2008](#), convertito con modificazioni nella [L. 133/2008](#), ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità"*

interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- [l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006](#), che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Preso atto che:

- il [D.L. 113/2016](#) ha abrogato la lett. a) del su riportato [comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006](#) *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- [l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001](#), come modificato con la [Legge 183/2011](#), ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato [articolo 33](#) ne rispondono in via disciplinare;

Rilevato che i Dirigenti dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Vista la Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 29/07/2010 avente ad oggetto: *“Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022”;*

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate, con provvedimento di Giunta di cui alla proposta n. 275 del 29/07/2020 avente ad oggetto: *“Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale anno 2020 – art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.”;*
- rispetta il limite di cui all'[art. 1, comma 557 della L. 296/2006](#), così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 31/07/2019 ha approvato il Piano triennale delle azioni positive ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 26/09/2019, modificata dalla deliberazione n. 276 del 12/12/2019, ha approvato il Piano della Performance;

Rilevato che:

- dalla proposta in oggetto emerge che permangono le esigenze assunzionali, relativamente al personale a tempo indeterminato, già evidenziate nelle precedenti programmazioni triennali di fabbisogno di personale;

- è rispettato quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
- sono quindi rispettate le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (circolare interministeriale n. 1374 del 8 giugno 2020) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione), (in caso di mancato rispetto fino al 2025 si possono mantenere valori superiori attivando un percorso di graduale riassorbimento);

Preso atto che il limite di cui all'[art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006](#), come modificato dall'[art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014](#), risulta come segue:

- **Media triennio 2011-2012-2013 € 23.519.908,00**
- Previsione 2020 € 20.096.148,55

Dagli atti relativi al redigendo Bilancio di Previsione 2020-2022, emerge la riduzione tendenziale della spesa per il personale per le annualità 2021 e 2022.

Tali previsioni sono state sterilizzate degli incrementi dovuti al nuovo CCNL 2016-2018 del 21/05/2018.

Preso atto che per il rispetto del limite di cui all'[art. 9, comma 28 del D.L.78/2010](#), così come aggiornato dal [D.L. 113/2016](#) convertito nella [Legge n. 160/2016](#), la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 1.079.814,00 per gli enti in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'[art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000](#), del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti

Rilevato che nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto, l'istruttoria del settore proponente da atto che:

1. *Permangono le esigenze assunzionali, relativamente al personale a tempo indeterminato, già evidenziate nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e 2019/2021 di cui, rispettivamente, alla deliberazione di G.C. n. 651/2018 e alla deliberazione del sub Commissario Prefettizio Vicario n. 146 del 12/03/2019 come aggiornata, limitatamente alle assunzioni flessibili, con deliberazione di G.C. n. 90 del 05/08/2019 che non è stato possibile soddisfare gli scorsi anni per le motivazioni ivi rappresentate e che persistono nel triennio in programmazione atteso che l'Amministrazione deve fare fronte:*
 - *al piano di rientro del disavanzo finanziario approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 20 luglio 2015, che prevede obbligo di minore stanziamento per assunzioni a tempo indeterminato e determinato per € 400.000,00 nel corso degli anni 2019 e 2020 e per €. 160.000,00 a partire dall'anno 2021 e sino all'anno 2044;*
 - *alla procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis e segg. del D.Lgs. 267/2000, strutturato su 15 anni senza accesso al fondo di rotazione ex art. 243 ter del medesimo decreto, cui l'ente ha aderito con deliberazione di C.C. n. 1 del 07/01/2019, come integrata con la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 396 del*

02/08/2019 avente ad oggetto “Delibera n. 1/2019, “Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Lecce, ai sensi degli art. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000, senza accesso al fondo di rotazione. Integrazione”, attesa la situazione di crisi finanziaria, così come rilevata nella delibera n. 108/PRSP/2018 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Puglia.

- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a € 553.680,00, inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;
- le assunzioni a tempo determinato previste sono state già oggetto di provvedimento della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (Decisione n. 143 del 29/10/2019), in quanto l’Ente è soggiace alle previsioni normative di cui all’art. 243-bis, comma 8, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli [articoli 49](#) - 1° comma - e [147 bis del D.Lgs. n. 267/2000](#);

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’[art. 19, comma 8 della L. 448/2001](#), a seguito dell’istruttoria svolta;

R a m m e n t a

che non è possibile procedere all’assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall’[art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006](#) e il piano delle performance di cui all’[art.10 della legge 150/2009](#);

A c c e r t a

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 consente di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
- il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell’art. 1, comma 421 della legge 190/2014;
- il limite di spesa cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

E s p r i m e

parere favorevole alla Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 29/07/2010 avente ad oggetto: “Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022”.

Alle ore 11,30, redatto il presente verbale, lo stesso viene sottoscritto digitalmente dai presenti e trasmesso, a cura del Presidente, al protocollo generale dell’Ente a mezzo PEC.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Maurizio Stefanelli

Dott. Maurizio Mazzeo